

COMMISSIONE IV  
**FINANZE E TESORO**

CLXXI.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1952**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA****INDICE**

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2063
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società. (2729) . . . . .	2063
PRESIDENTE . . . . .	2063, 2064, 2067, 2068
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068
BAVARO . . . . .	2064, 2065, 2066, 2067, 2068
CHIOSTERGI . . . . .	2064, 2065, 2066
COSTA . . . . .	2064
DE PALMA . . . . .	2065, 2067
VALSECCHI . . . . .	2066
CORBINO . . . . .	2066
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	2067, 2068
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2068

**La seduta comincia alle 9,40.**

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Arcangeli, Ferreri e Saggin.

**Discussione del disegno di legge: Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società. (2729).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società.

Prego il relatore, onorevole Vicentini, di riferire su questo disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame proroga fino al 30 giugno 1954 le disposizioni già in atto con la legge 30 novembre 1950, n. 1044, le quali dovrebbero scadere il 30 giugno 1952. Il carattere del presente disegno di legge è prettamente finanziario tanto che si dovrebbe ritenere pleonastico il concerto con il Ministero dell'industria: infatti, qui non si tratta di far risorgere alcun regime vincolistico riguardante i nuovi impianti, ma di regolare una materia prettamente finanziaria, e cioè evitare che gli aumenti di capitale o le emissioni di obbligazioni di società possano coincidere con eventuali operazioni in atto da parte della tesoreria dello Stato. Quindi, dato il carattere della proroga e la sua necessità, mi permetto di proporre l'approvazione del provvedimento.

Dal novembre 1950 al febbraio 1952, tutte le domande che le società hanno presentato al Tesoro per emissioni di azioni o di obbligazioni — e si tratta di emissioni al disopra dei 250 milioni di lire — sono state accolte. Da allora sono state concesse 73 autorizzazioni per

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1952

l'emissione di azioni per 89 miliardi e 346 milioni di lire; emissioni di obbligazioni per 5 miliardi e 848 milioni; costituzione di una società per un miliardo di lire.

Esaminando la ripartizione di questi aumenti di capitale fra i vari settori economici, vediamo che per le industrie chimiche vi sono stati dieci aumenti di capitale per dieci miliardi e 637 milioni; per le industrie elettriche ed elettrotecniche, undici aumenti di capitale per 11 miliardi e 686 milioni; per le industrie meccaniche ed automobilistiche, undici aumenti di capitale per 34 miliardi e 666 milioni; per le industrie tessili, sette aumenti di capitale per oltre undici miliardi di lire; seguono altre cifre minori.

Chiedo pertanto l'approvazione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BAVARO.** Desidero richiamare l'attenzione della Commissione per il fatto che essa dovrebbe esprimere un voto nel senso che quando si concedono autorizzazioni alla emissione di obbligazioni, l'Ispettorato del credito e gli organi preposti alla vigilanza esaminino prima a fondo i bilanci delle società che chiedono tali autorizzazioni.

Dopo gli scandali della Società Savigliano, della Nebiolo, ecc., per cui miliardi di obbligazioni oggi sono non solo senza possibilità di rimborso del capitale, ma neppure degli interessi (e sono emissioni recenti, del 1948-1949), credo che dobbiamo preoccuparci di questi avvenimenti che creano nel settore del credito una situazione di sfiducia per cui le borse rimangono inattive e, più che essere il termometro della situazione del credito, sono — mi si lasci l'espressione — delle agenzie funerarie in quanto emettono mensilmente annunci di società che crollano o svelano l'esistenza di bilanci poco sinceri. Abbiamo pertanto il dovere di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che, prima di dare l'autorizzazione alla emissione di prestiti, cioè al ricorso al pubblico risparmio, si esaminino a fondo la situazione finanziaria e patrimoniale delle società che chiedono queste autorizzazioni.

Credo che un voto del genere a difesa del pubblico risparmio, che sappiamo essere frutto di lavoro e di sacrifici ed una delle migliori riserve per la prosperità del paese, possa essere accolto dalla nostra Commissione.

**CHIOSTERGI.** Da quanto ha detto l'onorevole relatore risulta che tutte le domande presentate al Ministero del tesoro per questo

genere di operazioni sono state accolte, cioè il Tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, ha riconosciuto che tutte le domande corrispondevano ai reali bisogni dei vari settori dell'industria. Quindi viene fatto di domandare se questo disegno di legge, che tende a prorogare fino al 30 giugno 1954 le norme vigenti in materia, sia veramente indispensabile. Si pensa piuttosto che l'intervento dello Stato debba far sì che la richiesta di denaro ai risparmiatori sia scaglionata in modo da non permettere nello stesso periodo di tempo molteplici ricorsi al risparmio privato per dette operazioni.

Non ho nulla in contrario all'approvazione di questo disegno di legge; ma quando l'intervento dello Stato opera, esso dovrebbe essere una garanzia, sia pure indiretta, che le autorizzazioni suaccennate sono concesse ad aziende di provata serietà. Lo Stato non ci guadagna a concedere autorizzazioni senza i necessari accertamenti sulla solidità della situazione finanziaria delle società giacché da un esame approfondito di esse si potrebbe poi constatare che le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni corrispondono a situazioni finanziarie di sfacelo o quasi delle società interessate.

Ecco perché mi sembra che un ordine del giorno sul tipo di quello auspicato dall'onorevole Bavaro possa essere accolto dalla nostra Commissione. Cioè questa non dovrebbe permettere che l'esame delle domande fosse fatto soltanto allo scopo di scaglionarle nel tempo per non gravare così contemporaneamente di richieste il risparmio privato, ma dovrebbe intervenire per prudenza anche nell'esame della situazione finanziaria delle società richiedenti.

**COSTA.** Desidero chiedere un chiarimento. Poiché siamo in tempi di dirigismo vorrei sapere perché si continua con il regime provvisorio delle proroghe. La precedente proroga era di due anni; ora si vuole introdurre una proroga di altri due anni. Vi è un motivo per cui si ricorre al sistema delle proroghe e non si dà una sistemazione definitiva alla materia?

**VICENTINI, Relatore.** Dal 1947-48 la politica del Tesoro è stata indirizzata nel senso di lasciare sempre un maggior volume di risparmio libero per gli investimenti privati. Tuttavia, pur tendendo al raggiungimento di questo scopo, il Tesoro non volle (fu quello il fine della legge 30 novembre 1950, n. 1044), veder frustrate sul mercato del risparmio le proprie richieste al capitale privato. Il seguire un tale scopo non mi sembra contra-

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1952

stante con l'indirizzo della politica della tesoreria, la quale pur tendendo a lasciare il cento per cento della disponibilità del risparmio nazionale all'iniziativa privata, non vuole privarsi di un diritto d'intervento che può essere giusto. Per questi motivi ritengo opportuna ancora una proroga temporanea, per riesaminare il problema alla scadenza della proroga stessa.

Circa la formulazione di un eventuale ordine del giorno, mi permetto di osservare che questo disegno di legge ha uno scopo esclusivamente finanziario, che è in se stesso limitativo d'una facoltà e che non può consentire assurde esclusioni. Siamo d'accordo che gli scandali della Savigliano non servono davvero ad incrementare gli investimenti nelle industrie; ma voler estendere la portata di questo disegno di legge (che è soltanto un'arma preventiva che il Tesoro vuole avere in mano) fino a giungere ad un giudizio di merito sulla opportunità, sulla bontà e sulla necessità degli aumenti di capitale aziendale, lo ritengo molto pericoloso perché equivarrebbe ad istituire organi che verrebbero ad assumere una indiretta responsabilità dello Stato negli investimenti fatti dall'iniziativa privata.

Ritengo assai pericolosa l'estensione di questa disciplina, che vuol essere una semplice arma potenziale che il Tesoro vuole riservarsi. Ogni aumento di capitale è vagliato dagli organi competenti dell'organismo privato. Il Consiglio di amministrazione di una società studia il progetto e l'assemblea a maggioranza qualificata dà o meno la sua approvazione. Dopo che l'assemblea degli azionisti, cioè di coloro che sono direttamente interessati, ha approvato il progetto, la domanda di aumento del capitale è sottoposta all'autorizzazione del Tesoro al solo scopo di poter distribuire nel tempo le operazioni di investimento. Molto pericoloso ed assurdo è il coinvolgimento della responsabilità del Tesoro nell'esame di merito dell'aumento del capitale.

BAVARO. Mi sono permesso di richiamare l'attenzione della Commissione sui fatti denunciati e sulla necessità di esercitare una maggiore vigilanza nelle concessioni di queste autorizzazioni perché l'ultimo comma dell'articolo unico in esame dispone: « È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito ». Evidentemente questo decreto-legge darà al Governo, ed agli organi del Tesoro la possibilità di operare in difesa del credito. Chiedo soltanto che tali organi chia-

mati ad esprimere il loro parere quando il Ministero del tesoro deve concedere l'autorizzazione di cui trattasi, facciano indagini in modo da consentire di dare a ragion veduta l'autorizzazione, concedendola cioè soltanto quando la società che chiede l'autorizzazione a questo genere di operazioni sia in grado di poter contrarre un prestito e di far fronte agli impegni che assume.

Diversamente, quale sarebbe il significato di quest'ultimo comma? Come si difenderebbe il risparmio? A mio giudizio solo impedendo che questo venga sperperato da società che sono in stato fallimentare e che all'ultimo momento ricorrono a tali mezzi per avere un po' di ossigeno.

Non intendo che il presente disegno di legge non sia approvato; ma è bene che la nostra Commissione si preoccupi di questi riflessi anche perché vi è un espresso richiamo al citato organo di difesa del risparmio.

DE PALMA. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma credo che anche una raccomandazione del genere di quella formulata dall'onorevole Bavaro debba essere approvata dalla Commissione perché non è esatto che essa, esprimendo detta raccomandazione, venga in certo qual modo a pregiudicare i rapporti col Tesoro. Infatti, il Tesoro, pur esaminando a fondo la situazione delle società che chiedono queste autorizzazioni, non viene ad impegnarsi, ma dà tuttavia una certa garanzia ai risparmiatori. Giustamente l'onorevole Bavaro ha accennato agli scandali che si sono verificati. Credo sia funzione dello Stato fare in maniera che episodi del genere non abbiano a ripetersi.

Pertanto sono d'accordo sulla proposta dell'onorevole Bavaro nel senso di esprimere un voto che accompagni il disegno di legge al quale — ripeto — do la mia approvazione.

VICENTINI, *Relatore*. Quando si tratta di aziende o di società che attuano l'esercizio del credito o del risparmio, esse devono osservare le norme di cui al decreto-legge n. 1400, del 17 luglio 1937, che concerne la disciplina della raccolta del risparmio e tutta la legislazione delle banche.

CHIOSTERGI. In realtà la presente legge ha le caratteristiche accennate dall'onorevole relatore, ma è evidente che di fronte al pubblico il fatto che il Tesoro dia l'autorizzazione ad emettere azioni od obbligazioni oltre i 250 milioni, significa che il Tesoro, sia pure indirettamente, dà una certa garanzia.

VICENTINI, *Relatore*. Non è esatto, perché non è necessaria l'autorizzazione del Tesoro per un aumento di capitale, poniamo, di

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1952

245 milioni. Quindi la discriminante è determinata dal volume delle operazioni che in un determinato momento può interessare le disponibilità del mercato.

**CHIOSTERGI.** Poiché il volume dell'operazione è la base dell'attuale disposizione, per queste grosse emissioni bisogna introdurre una limitazione che — a mio avviso — non è soltanto volta al fine di permettere allo Stato di avere mano libera per ricorrere al risparmio privato, ma vuol anche significare che, essendovi scarsità di capitali disponibili, bisogna darli soltanto nei casi in cui l'operazione non si risolve a danno del paese. Per questo ho appoggiato la richiesta dell'onorevole Bavaro. Tutte le domande presentate (73, se non erro) sono state accolte indiscriminatamente: sembrerebbe quasi che non vi fosse bisogno di questa autorizzazione. Noi, invece, vogliamo difendere la distribuzione dello scarso capitale disponibile, in modo da corrispondere non solo agli interessi delle singole società ma anche e soprattutto agli interessi generali.

Pertanto non mi pare contrario allo spirito di tutte queste disposizioni (una delle quali è appunto in esame oggi), evitare che si faccia un abuso ricorrendo al capitale privato, così come è accaduto nei casi accennati dal collega onorevole Bavaro. Se interviene un giudizio di merito da parte degli organi ministeriali, si completa l'azione che si vuole esercitare a difesa della lira e degli investimenti indispensabili per il nostro Paese. Per questi motivi riconfermo il mio consenso sulla richiesta dell'onorevole Bavaro.

**VALSECCHI.** È possibile eludere la legge procedendo a successive emissioni inferiori a 250 milioni?

**BAVARO.** In tal caso le spese di emissione sarebbero fortissime.

**VICENTINI, Relatore.** Alcuni colleghi stanno ragionando come se il fatto di richiedere l'aumento di capitale trovi sempre una assemblea di azionisti pronti a sborsare i capitali. Dobbiamo invece pensare che gli organi preposti all'amministrazione delle società siano organi responsabili. L'amministratore della Savigliano non ha violato le norme del decreto del 1937, ma addirittura il Codice penale e penalmente risponderà di fronte alla sua assemblea. Possiamo noi sostituire l'accorto intervento dello Stato alla oculatezza di tutti gli investitori privati?

**BAVARO.** Lo Stato deve vigilare su queste operazioni. Il prestito emesso dalla Savigliano si dimostrava assai vantaggioso, perché concedeva il tasso del 7 per cento, e fu

lanciato in un periodo in cui il capitale privato cercava un investimento redditizio.

**CORBINO.** Ho l'impressione che l'ordine del giorno Bavaro, con il quale si intende invitare il Governo ad una maggiore oculatezza in materia di autorizzazione alla emissione di prestiti obbligazionari, sia completamente al di fuori del fine e del contenuto del disegno di legge in esame. Questo, infatti, tende a mantenere sotto la supervisione dei ministri del tesoro e dell'industria un larghissimo controllo del mercato finanziario, soprattutto in relazione a quelle che possono essere le necessità del Tesoro.

In questo modo è chiaro che il Tesoro, o lo Stato attraverso i suoi organi, non diventa responsabile della bontà del titolo emesso perché allora non si comprenderebbe un controllo per le obbligazioni senza estenderlo anche alle azioni. Se così non fosse, tutti i titoli che si emettono in Italia diverrebbero titoli garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato non può essere concessa che caso per caso, volta per volta, secondo il tipo di istituto che emette le obbligazioni. Tanto è vero che noi, recentemente, col disegno di legge n. 2511, abbiamo esteso la garanzia dello Stato alle obbligazioni emesse dall'I.N.A.-Casa. Altrettanto abbiamo fatto per le obbligazioni emesse dall'Istituto per il credito a piccolo e medio termine, dalla Cassa per l'artigianato, ecc.

Pertanto, in questo caso, il fine non è di garantire il portatore del titolo della solvibilità del debitore che emette quel titolo; si tratta, invece, di inquadrare l'emissione dei titoli delle società private, al di là di una certa somma, nella politica generale del Governo in materia di andamento del mercato finanziario. Da due anni si segue questa forma molto larvata di controllo e non vedo quali inconvenienti siano derivati perché oggi si debba aggiungere qualche cosa di più a quanto finora si è fatto.

È naturale che vi sia stato qualche caso (come quello della società Savigliano) in cui l'operazione è andata male, ma è necessario tener presente che nella massa delle obbligazioni quelle relative a tale società rappresentano una piccolissima percentuale di obbligazioni che sono andate male. La legge prevede determinate garanzie (ipotecarie, ecc.) per l'emissione di obbligazioni. Quindi sono favorevole a rinnovare questa facoltà al Governo senza aggiungere altre norme che trasformerebbero i crediti dello Stato e dei privati in vere e proprie garanzie dello Stato, il che non è possibile fare.

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1952

DE PALMA. La raccomandazione proposta dall'onorevole Bavaro non viene a modificare le norme vigenti. Infatti nell'ordine del giorno che l'onorevole Bavaro intende proporre si approva il disegno di legge; ma si raccomanda al Governo una maggiore vigilanza circa l'emissione delle obbligazioni. Ciò non significa che questa maggiore vigilanza debba impegnare il Tesoro. Pertanto non vi è niente di straordinario nel fatto che la Commissione emetta un voto in tal senso.

VICENTINI, *Relatore*. Un voto del genere non rientra neppure nella nostra competenza: sarebbe come esprimere una raccomandazione al Governo affinché si preoccupi che il cassiere di una banca non fugga. Se vi sono delle società con amministratori non all'altezza dei loro compiti, questo rientra nei rischi che i privati corrono.

BAVARO. Non ho inteso e non intendo minimamente che con questa raccomandazione il Governo debba comunque, direttamente o indirettamente, avallare tale genere di operazioni. Una cosa è la figura di azionista, altro è la figura dell'obbligazionista: cioè, altro è la figura del socio di una società che investe il suo capitale in azioni, cioè in un titolo a reddito variabile, con tutti i rischi che comporta la partecipazione alla società, altro è l'estraneo alla società, anche se il codice civile ha provveduto con una riforma opportuna a dare anche agli obbligazionisti la possibilità del controllo delle società. Noi qui ci preoccupiamo non del controllo delle singole società, ma dell'utilizzo del risparmio privato nella forma del prestito. Qui è il pubblico risparmiatore che viene ad essere chiamato in causa. Pertanto, sotto questo profilo, lo Stato prima di dare l'autorizzazione, senza che ciò, ripeto, comporti alcuna responsabilità, può vigilare in modo non dico da tranquillizzare, perché un'alea c'è sempre, ma da far agire almeno con una certa ragione veduta. Quando, infatti, le società anonime emettono i prestiti, nei loro bandi, nei manifesti, nelle condizioni che vengono da esse precisate, citano l'autorizzazione dello Stato ed il cittadino, il pubblico risparmiatore, spesso ingenuo, viene da ciò indotto a credere che questa autorizzazione costituisca implicitamente una garanzia dello Stato.

Questo io debbo dire attraverso la mia modesta esperienza diretta.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Corbino non poteva dir meglio e dimostrare come l'ordine del giorno sia estraneo alla materia, giacché scopo della

legge è solo quello di porre un limite nel ricorrere al risparmio privato, tenuto conto delle condizioni generali di esso. Tutto ciò pertanto che costituisce la materia posta in discussione dall'onorevole Bavaro non rientra nella competenza di questa legge. Vorrà dire che se ci sono stati inconvenienti, scandali o comunque situazioni che vanno rivedute, ciò potrà essere oggetto di discussione in altra sede, e formare argomento di interrogazioni o di interpellanze; comunque l'ordine del giorno non è attinente alla materia di questa legge.

BAVARO. Non sono di questo avviso: mantengo il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Sottosegretario di Stato: il fatto che la materia sia fuori della competenza di questa legge, non significa che un membro della Commissione non possa, ove lo creda, cogliere l'occasione per affermare la necessità di ovviare a gravi inconvenienti. In tal caso, il Sottosegretario di Stato è opportuno che si pronunci in merito.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già detto che l'ordine del giorno cui ha fatto cenno l'onorevole Bavaro non è attinente alla presente legge: non posso certo oppormi a che la Commissione eventualmente lo voti.

BAVARO. Ma è attinente alla materia del risparmio di cui qui si tratta.

VICENTINI, *Relatore*. Propongo che all'ultimo comma dell'articolo unico, dopo la indicazione del regio decreto-legge n. 1400, del 1937, sia aggiunta quella della sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Invito allora l'onorevole Bavaro a redigere formalmente, poiché vi insiste, il suo ordine del giorno. Do intanto lettura dell'articolo unico del disegno di legge in discussione con l'aggiunta proposta dal relatore onorevole Vicentini:

«Sino al 30 giugno 1954, sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, le costituzioni di società con capitale superiore a 250 milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società

## QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1952

stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di 250 milioni di lire.

È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito ».

Non essendovi emendamenti, il disegno di legge, constando di articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Avverto che gli onorevoli Bavaro e De Palma hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, dando la sua approvazione al disegno di legge numero 2729, riflettente la proroga per altri due anni delle norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società; fa voti perché, nel concedere l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari, l'esame delle domande — ferme restando le responsabilità degli organi amministrativi delle società richiedenti — venga opportunamente esteso al merito della situazione economico-patrimoniale delle stesse società, onde evitare investimenti di risparmio in attività e per fini diversi da quelli di un salutare e proficuo potenziamento degli organismi produttivi nazionali ».

VICENTINI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'ordine del giorno dianzi letto.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo lo accetta come raccomandazione e con l'intesa che la questione verrà posta allo studio.

BAVARO. Insisto perché l'ordine del giorno venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'ordine del giorno dei colleghi Bavaro e De Palma precedentemente letto.

(È approvato).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (2729):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Amendola Giorgio, Arcaini, Balduzzi, Bavaro, Casoni, Castelli Avolio, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Cicerone, Corbino, Costa, De Martino Francesco, De Palma, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Petrilli, Ricci Giuseppe, Scarpa, Scoca, Tremelloni, Tudi-sco, Turnaturi, Vicentini e Walter.

*Sono in congedo:*

Arcangeli, Ferreri e Saggin.

**La seduta termina alle 11.15.**